



# Comune di Torregrotta

*Città Metropolitana di Messina*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di C.C. n. 05 del 24-02-2017

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal: 28-02-2017 al 15-3-17 Reg. n. 196

Entrato in vigore il: 20-03-2017

Torregrotta, li 20-03-2017



La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)



**COMUNE DI TORREGROTTA**  
(Città Metropolitana di Messina)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

## **INDICE**

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 – Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 - Finalità del regolamento</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 – Finalità del trattamento</b>	<b>6</b>
<b>CAPO II - SOGGETTI</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 – Titolare</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 – Soggetti esterni</b>	<b>9</b>
<b>CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11 – Conservazione dei dati personali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13 – Informativa</b>	<b>11</b>
<b>Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<b>11</b>
<b>Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati personali</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16 – Diritti dell’interessato</b>	<b>11</b>
<b>CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA</b>	<b>13</b>
<b>Art. 17 – Sicurezza dei dati personali</b>	<b>13</b>
<b>Art. 18 – Accesso alle centrali di controllo</b>	<b>13</b>
<b>Art. 19 – Accesso agli impianti e credenziali</b>	<b>14</b>
<b>CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b>	<b>14</b>
<b>Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale</b>	<b>14</b>
<b>CAPO VI - VIDEOSORVEGLIANZA COME MISURA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>	<b>14</b>

<b>Art. 21 - Piattaforma della videosorveglianza integrata</b>	<b>14</b>
<b>Art. 22 - Standard tecnologico</b>	<b>15</b>
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>15</b>
<b>Art. 23 – Aggiornamento e revisione</b>	<b>15</b>
<b>Art. 24 – Entrata in vigore</b>	<b>16</b>

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Torregrotta.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successivi provvedimenti in materia.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per "titolare", l'Ente Comune di Torregrotta, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- g) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per “interessato”, la persona fisica o giuridica, l'Ente o l'Associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 - Finalità del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate affinché il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Torregrotta e collegati alle centrali di controllo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.
3. Le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni

istituzionali demandate al Comune di Torregrotta, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

#### **Art. 4 – Finalità del trattamento**

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento è finalizzato a:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
  - c) controllare determinate aree del territorio comunale;
  - d) monitorare i flussi di traffico;
  - e) ricostruire la dinamica degli incidenti stradali, quando possibile;
  - f) irrogare sanzioni per infrazioni al codice della strada;
  - g) contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia Municipale di Torregrotta costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## **CAPO II - SOGGETTI**

#### **Art. 5 – Titolare**

1. Il Comune di Torregrotta è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Torregrotta è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di Torregrotta:
  - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

#### **Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**

1. Il dirigente del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il dirigente del Servizio tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
  - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

#### **Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante della Polizia Municipale di Torregrotta ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.



2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Comandante della Polizia Municipale di Torregrotta, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati a norma delle leggi vigenti ed attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare;
  - b) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante della Polizia Municipale di Torregrotta ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti alla Polizia Municipale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

### **Art. 9 – Soggetti esterni**

1. Il Comune di Torregrotta può avvalersi, a qualsiasi titolo, di soggetti esterni per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. I soggetti esterni nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali, in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate, rispettano le disposizioni del presente regolamento e del Regolamento per la tutela della Privacy e per il trattamento dei dati personali di cui alla Delibera di C.S. n. 11 del 01/03/2006.

## **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori o in bianco e nero e possono essere dotate di sistemi di brandeggio con zoom ottici programmabili. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa possono essere registrate in digitale su hard disk o altro sistema di registrazione o inviati alle centrali di controllo dove le immagini sono visualizzate su

monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

#### **Art. 11 – Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica o manuale.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. Relativamente all'utilizzo degli impianti per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 – Informativa**

1. Il Comune di Torregrotta rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

#### **Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Torregrotta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

#### **Art. 16 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto :

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo ;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e degli incaricati, oltre che sulle finalità e modalità del procedimento cui sono destinati i dati ;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati; ciò deve avvenire senza ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 (trenta) giorni se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo ;
  - d) la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine ;
  - e) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ;
  - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito nei termini di cui alla precedente lettera c). Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
5. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere all'interessato il pagamento delle spese necessarie a garantire l'accesso al trattamento dei dati raccolti, di cui ai commi

precedenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**

### **Art. 17 – Sicurezza dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

### **Art. 18 – Accesso alle centrali di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso le centrali di controllo.
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Torregrotta individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato

autorizzato l'accesso.

#### **Art. 19 – Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene in loco o da postazioni dedicate situate all'interno delle sedi del Comune di Torregrotta, della Polizia Municipale di Torregrotta, o in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza. Presso la postazione operativa della Polizia Municipale possono essere posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese delle telecamere.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

### **CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

### **CAPO VI - VIDEOSORVEGLIANZA COME MISURA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO**

#### **Art. 21 - Piattaforma della videosorveglianza integrata**

1. La cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale, e più in generale la nuova domanda di sicurezza integrata, può trovare nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una possibile risposta e contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza o di vivere la Città "in sicurezza"

2. I sistemi di videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio a cui i Comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere particolare attenzione. Nei protocolli e nei patti di sicurezza urbana si pone spesso l'accento su tali sistemi, in ciò confermandosi il peculiare interesse che strumentazioni di siffatto tipo, per le loro finalità e possibilità di utilizzo, vengono ad acquisire anche per le autorità e gli apparati di sicurezza statali.
3. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni - attribuite sia al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai Comuni - rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice.
4. Il Ministero dell'interno ritiene necessario che l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico sia fatta oggetto di esame preliminare nell'ambito dei Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ogni qualvolta si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana.

#### **Art. 22 - Standard tecnologico**

1. I dispositivi di videosorveglianza assumono una particolare valenza ai fini del potenziamento della prevenzione generale, in un'ottica di "sicurezza integrata", come indicato nelle Linee-guida ministeriali, anche al fine di conferire omogeneità e razionalità ai "Patti per la Sicurezza". Tali linee-guida, al fine di favorire ed ottimizzare l'azione sinergica, sottolineano la necessità che venga curata l'individuazione di uno "standard tecnologico comune dei sistemi per consentire un'effettiva fruibilità dei contenuti video tra tutti i soggetti istituzionali deputati". In questo senso, dunque, nel riconoscere l'interesse verso sistemi evoluti si delinea anche una prospettiva di interoperabilità dei sistemi tra Forze di polizia e Polizia locale.
2. Si rinvia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza alle linee-guida ministeriali vigenti.

### **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23 – Aggiornamento e revisione**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni/modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti



normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale di Torregrotta dovranno essere recepiti ove incompatibili con il presente regolamento.

#### **Art. 24 – Entrata in vigore**

2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 5, comma 6, dello Statuto Comunale, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.